



Corte di Cassazione

Sentenza del 16/04/2008 n. 9919

Intitolazione:

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Reddito d'impresa - Determinazione del reddito d'impresa - Furto della contabilita' - Detrazioni - Onere della prova - Ricade sul contribuente.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, spettando al contribuente l'onere di provare la legittimita' e la correttezza delle detrazioni, mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili, quando costui non e' in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilita', non spetta all'amministrazione di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di attivarsi, attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime; ne' una denuncia di furto e' di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

La societa' G. snc di N.D. & C., impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di accertamento, ai fini Irpef ed Ilor per gli anni 1991 e 1992, con cui l'Ufficio Distrettuale II.DD. di C. V., rettificava, aumentandolo, il reddito dichiarato ed irrogava le sanzioni.

In esito a tale accertamento in capo alla societa' venivano, pure, rettificati, pro quota, i redditi dei soci, i quali impugnavano, del pari, gli avvisi loro notificati.

Veniva dedotto lo smarrimento della documentazione contabile della societa' ed eccepita l'insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento e la carenza di elementi probatori.

L'adita C.T.P. di Verona, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito della societa' e dei soci, giusta decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., con la pronuncia in epigrafe.

In particolare, i Giudici di Secondo Grado, rigettavano le impugnazioni proposte sia dall'Agenzia delle Entrate sia dai contribuenti; rilevavano che le doglianze con le quali si deduceva la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento erano prive di pregio, in quanto gli atti impositivi risultavano congruamente motivati e, d'altronde, che i costi, afferenti agli accertati ricavi, erano stati, correttamente, determinati in via induttiva dall'Ufficio, stante il fatto che i contribuenti non avevano prodotto alcuna documentazione e che l'onere probatorio gravava sugli stessi.

Con ricorso notificato il 16 giugno 2003, i contribuenti in epigrafe indicati hanno chiesto la cassazione dell'impugnata sentenza.

L'intimata non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

I ricorrenti censurano l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 lett d) del dpr n. 600/1973, per non avere considerato che il metodo di accertamento adottato era errato, e degli artt. 51, 52 e 53 del dpr n. 917/1986, per avere l'Ufficio determinato il maggior reddito in spregio ai principi ed alle norme applicabili, nonche', per

omessa insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Trattasi di censure infondate.

Rileva il Collegio, che la Commissione Regionale, alla stregua degli atti e della documentazione esaminati, dopo avere affermato la legittimità degli avvisi di accertamento, avendo rilevato che gli stessi erano assistiti da congrua e idonea motivazione, ha respinto le doglianze dei contribuenti in merito al riconoscimento dei costi, nella considerazione che, in assenza delle prescritte scritture contabili - che i medesimi contribuenti evidenziavano di avere smarrito - ed in assenza di qualsiasi prova, correttamente l'Ufficio avesse fatto riferimento agli elementi desumibili dalle risultanze ispettive della Guardia di Finanza.

I Giudici di merito, in vero, con argomentazione, sotto il profilo logico-formale, corretta e quindi insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 12980/02, n. 4865/01), hanno ritenuto che la rilevanza impositiva delle operazioni accertate dall'Ufficio non era scalfita dalle giustificazioni prospettate dai contribuenti, dal momento che, per un verso, il dedotto smarrimento della documentazione, di per se' ed in assenza di elementi di riscontro, non poteva giustificare i costi e, considerato, sotto altro profilo, che gravava sui contribuenti, l'onere di provare i fatti che legittimavano il riconoscimento dei costi (Cass. n. 13605/2003, n. 6341/2002).

Infatti, costituiscono principi condivisi, sia quello secondo cui "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità" (Cass. n. 16198/2001, n. 11514/2001), sia quell'altro, affermato in riferimento a fattispecie che poneva problematica similare, per il quale "spettando al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni, mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilità, non spetta all'amministrazione di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di attivarsi, attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime; ne' una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto" (Cass. n. 13605/2003, n. 6341/2002). L'adottata decisione appare in linea con tali principi e le doglianze formulate, peraltro in modo non specifico, non ne incrinano la motivazione, tenuto conto che il riconoscimento dei costi viene invocato, senza che degli stessi vengano indicati tipologia, importi e documenti rappresentativi e che, d'altronde, il negativo apprezzamento della contabilità, quale ricostruita e messa a disposizione dai contribuenti, rientra nel potere discrezionale, tipico del giudice di merito.

In buona sostanza, le doglianze formulate con il ricorso, risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, si pongono in contrasto con il condiviso e consolidato principio secondo cui "in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativo e valutativo seguito" (Cass. n. 11462/04; n. 2090/04). L'impugnazione va, dunque, rigettata.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.